

# COMUNE DI ACQUARO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**    **COPIA**                      SEDUTA :                       **Pubblica**       **Non Pubblica**

**N. 10**    SESSIONE :                       **Ordinaria**       **Straordinaria**       **Urgente**

Data 23/05/2022

OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno 23, del mese di maggio, alle ore 12.00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	BARILARO GIUSEPPE	x		11	BONO GIUSEPPE		x
2	SAVERIO FELICE VIOLA	x					
3	ROCCO STRAMANDINOLI		x				
4	MICHELE, ROSARIO ROSANO	x					
5	BRUNO CIANCIO	x					
6	GIOVANNI MONTAGNESE		x				
7	ANTONELLA GALLUCCI	x					
8	NAOMI LATASSA;	x					
9	LOPREIATO GERARDO RAFFAELE		x				
10	MACRI' CATERINA	x					

Presiede il Naomi Latassa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta la dott. ssa MICHELA DE FRANCESCO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 7 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta .Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- Visto il comma 5 sexiesdecies dell'articolo 3 del DL228/2021 che stabilisce "Per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 MAGGIO 2022".

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, stabilire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF prevedendo<sup>1</sup>:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti palesemente espressi

## DELIBERA

..

\*\*\*\*\*

1. di stabilire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF prevedendo<sup>2</sup>:

un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti

---

<sup>1</sup> Barrare la casella che interessa.

<sup>2</sup> Barrare la casella che interessa.

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI ACQUARO**  
**(Provincia di Vibo Valentia)**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Data 23/05/2022

Il Responsabile

Rag Imeneo Mariannina

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

**FAVOREVOLE**

Data 23/05/2022

Il Responsabile


Dott. Bruno Iorfida

---

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

.Naomi Latassa



► **Il Segretario Comunale**


M. DE FRANCESCO

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 17/06/2022



► **Il Responsabile**

M. DE FRANCESCO

---

### **ATTESTAZIONE**


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 17/06/2022



► **Il Responsabile**

M. DE FRANCESCO

---